

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE "BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE"

Art. 1 – DENOMINAZIONE

- 1.1 E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'Associazione di Promozione Sociale, ente di terzo settore, denominata: ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE, di seguito indicata come "Associazione". A decorrere dalla data di iscrizione alla sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in base alle norme previgenti, la denominazione sarà "ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE APS"
- 1.2 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità), ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.3 L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.4 L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira altresì ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – SEDE

- 2.1 L'Associazione ha sede in Cuneo – Corso Giolitti n. 21/B.
- 2.2 Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 2.3 È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità.
- 2.4 L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – FINALITÀ E DEFINIZIONE GENERALE DELL'OGGETTO

- 3.1 L'Associazione, promuove l'istruzione, la cultura, la solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia dell'ambiente.
- 3.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di formazione, di azione sociale sui problemi della realtà locale ed a partecipare alle iniziative indicate come prioritarie.
- 3.3 Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati, l'Associazione, in particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, si propone inoltre – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - di:

- realizzare esperienze di animazione culturale - ricreativa di interesse sociale e di servizio sociale;
- dare un servizio finalizzato ad un'attività educativa per i bambini in età prescolare e scolare;
- dare impulso al dialogo e alla collaborazione con le istituzioni civili, con gli organismi sociali e con le famiglie;
- promuovere iniziative di solidarietà ed utilità sociale con attenzione alle istanze delle fasce sociali deboli, curando e attivando percorsi di lettura e scrittura orientati al supporto nelle situazioni di disagio;
- favorire l'educazione letteraria e la promozione della cultura per la persona e per la comunità;
- curare la formazione culturale, scolastica, extrascolastica e professionale, finalizzata alla crescita e alla qualificazione, per un fattivo inserimento nelle dinamiche sociali, se riferita a materie d'ambito che costituiscono oggetto di attività dell'Associazione;
- stipulare accordi e/o convenzioni in genere;
- effettuare raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017;
- svolgere in regime convenzionato con Amministrazioni o enti pubblici attività culturali, educative, sociali, anche nei confronti di terzi, da esercitarsi in conformità ai fini istituzionali.
- organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, divulgazione culturale, lezioni per ragazzi, per giovani ed adulti;
- organizzare corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, corsi di perfezionamento di scrittura, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- svolgere attività editoriale con pubblicazione di racconti, romanzi e raccolta testi.
- offrire un'attività seminaiale;

3.4 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti educativi, culturali, aggregativi e ricreativi dei soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie della ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE APS, curando anche l'edizione di stampe periodiche e non.

3.5 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento ed il raggiungimento delle proprie finalità, sia nei confronti dei propri associati che di terzi in genere.

3.6 A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

- 3.7 L'Associazione svolge le attività menzionate nei precedenti punti nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e fermo quanto disciplinato nei successivi articoli 4 e 4 bis relativi allo svolgimento di attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D. lgs. n. 117/2017 e di eventuali attività diverse, di cui all'art. 6 dello stesso decreto.

Art. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

- 4.1 L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sul territorio e avvalendosi dell'apporto prevalente dei volontari associati, promuove e realizza, in via prevalente, attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017. Costituiscono, nello specifico, principali campi di azione:

- a) l'organizzazione e la gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso di cui all'art. 5 comma 1, lettera k, del D. Lgs. 117/2017;
- b) l'organizzazione e la gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1, lettera i, del D. Lgs. 117/2017;

- 4.2 Per lo svolgimento delle predette attività di interesse generale l'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a) iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al comma 1 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università;
- b) visite culturali;
- c) edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- d) attività di formazione e aggiornamento mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- e) ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, ai sensi e nelle modalità previste nel successivo art. 4bis, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'organo del Consiglio Direttivo.

Art. 4 bis - ATTIVITÀ DIVERSE

L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all'art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza del Consiglio Direttivo, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 5 – VOLONTARI

- 5.1 L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario di degli associati. ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE APS accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.

Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017.

Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso la medesima struttura ove opera quale volontario.

Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione.

Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 6 – I SOCI

6.1 Possono essere soci dell'Ente tutti coloro che, condividendone le finalità statutarie, presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio non dà diritti o vantaggi economici trattandosi di associazione senza fini di lucro e nemmeno crea diritti di comproprietà, uso o altri diritti reali riguardanti i beni dell'ente.

6.2 I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee e di esprimere il proprio voto, sia direttamente che a mezzo di delega, di candidarsi per il rinnovo delle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'ente, di partecipare alle attività promosse e di concorrere alla realizzazione degli scopi nei modi stabiliti dagli organi dell'ente stesso.

6.3 I soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto.

6.4 La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, senza giustificato motivo, il socio non partecipi alle iniziative promosse dall'Associazione) ed espulsione (nel caso il socio attui comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione). Gli esercenti la patria potestà dei soci minorenni esercitano il diritto di elettorato attivo per conto dei minori.

6.5 Ad ogni effetto si riporta quanto segue:

- È esclusa ogni limitazione, in funzione della temporaneità, alla vita associativa;
- Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
- La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

7.1 I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima.

7.2 I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali e dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

7.3 È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO

8.1 L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale della ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA DI STORIE E DI PAROLE APS.

8.2 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo dell'Associazione secondo le modalità da essa stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno.

8.3 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento Interno.

8.4 La domanda è sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, il Consiglio Direttivo può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o un altro componente dell'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica del Consiglio Direttivo entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti *ex tunc*, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato. L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. L'eventuale quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. La decisione è inappellabile.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

8.5 I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della potestà genitoriale. Gli esercenti la potestà genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni, sul socio minorenne.

Art. 9 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativo annuale, per espulsione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.
- 9.2 Ulteriori specifiche Misure Disciplinari nonché la possibilità del socio soggetto a Misura Disciplinare di ricorrere agli appositi Organismi di garanzia, sono previste e regolamentate dall'art. 16-18 del presente Statuto.
- 9.3 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.
La misura Disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, nei confronti del socio che:
- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione e alle disposizioni dello Statuto;
 - b) svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - c) in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.
- 9.4 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.
- 9.5 In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.
- 9.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- 10.1 Sono Organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 del d.lgs. 117/2017;
 - l'Organo di revisione legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.
- 10.2 Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:
- rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
 - permettere al Presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;

- permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI

11.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo.

11.2 Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

L'Assemblea è competente a deliberare su:

- l'elezione del Consiglio Direttivo ogni quattro anni;
- la nomina ogni quattro anni dei componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti di cui agli articoli, ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.;
- gli indirizzi dell'azione del Consiglio Direttivo e la verifica del relativo operato;
- l'approvazione annuale del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa;
- l'approvazione annuale del bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello statuto;
- l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;
- ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Se l'Associazione registra un numero di associati superiore a cinquecento, l'Assemblea può deliberare di delegare al Consiglio Direttivo la stesura del Regolamento assembleare o di definire maggioranze diverse per la delibera in materia di azione di responsabilità.

11.3 L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

11.4 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- il Consiglio Direttivo se ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- essere affissa presso la sede
- indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

11.5 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

11.6 I regolamenti disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

11.7 I regolamenti disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 12 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 11 componenti.

12.2 L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti il Consiglio Direttivo e procede alla loro elezione.

12.3 La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni.

12.4 Il Consiglio Direttivo è composto:

- con diritto di voto, dai soci eletti dall'Assemblea;
- senza diritto di voto, se non già eletti dall'Assemblea, dai Responsabili dei Soggetti Sociali e delle Associazioni Specifiche e Professionali e delle iniziative specifiche costituite all'interno dell'Associazione.

Con Regolamento interno possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, in base allo Statuto ed ai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

In presenza di soci aps, questi possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di soci associativi diversi dalle aps, questi possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei soci aps.

Il Consiglio Direttivo è convocato in via ordinaria e di norma almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione, ove non sia tenuto alla presentazione del bilancio consuntivo nelle forme documentali di: stato patrimoniale, conto gestionale, relazione di missione;
- redigere e presentare all'Assemblea il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa per ogni anno sociale;
- attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività.

12.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

12.6 Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta ove ne ricorrano i presupposti.

12.7 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

12.8 Possono essere candidati all'elezione nel Consiglio Direttivo tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

12.9 I regolamenti disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo e le modalità di convocazione del neoeletto Consiglio Direttivo.

12.10 I componenti del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni consecutive sono dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio Direttivo.

12.11 Qualora un componente del Consiglio Direttivo intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni il Consiglio Direttivo che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

12.12 Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Consiglio Direttivo a condizione che:

- siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

Art. 13 - PRESIDENTE

13.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti amministrativi ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

13.2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

13.3. Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare il Consiglio Direttivo in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni salvo quanto disposto al precedente art. 12.4.

Il Presidente:

- a) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti il Consiglio Direttivo;
- b) sottopone al Consiglio Direttivo la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- c) ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo art. 18.

13.4 Il Consiglio Direttivo può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il Vicepresidente vicario. I regolamenti disciplinano le modalità di elezione del/dei Vicepresidente/i.

13.5 Per iniziativa di un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a) siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b) sia indicato il nome del candidato Presidente.

I regolamenti disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

13.6 Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a) firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b) cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c) predispone ed illustra al Consiglio Direttivo il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

13.7 Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. I regolamenti stabiliscono la disciplina delle consegne.

Art. 14 – RISORSE ECONOMICHE

14.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche e private, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi/progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le indicate risorse finanziano lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi del precedente art. 4.2 e, ove la normativa lo consenta e nei limiti stabiliti da questa e dalle norme del presente statuto, le attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.

14.2. L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti, per le risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI

15.1 L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

15.2. Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio Direttivo formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura del Consiglio Direttivo, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis.

15.3 Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, il Consiglio Direttivo può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art.15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere

secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annota in calce a tale rendiconto.

15.4 Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

15.5 L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

15.6 Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., il Consiglio Direttivo predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

15.7 Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:

- a) per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b) per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, del libro di cui al precedente punto 2). L'istante può estrarre copia, a sue spese, altresì degli altri libri sociali.

15.8 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art 16 - ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

16.1 Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

- 16.2** I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.
- 16.3** L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

- 17.1.** L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.
- 17.2.** In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 17.3.** E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.18-NORME FINALI

- 18.1** Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto: alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e di associazioni assistenziali; alle disposizioni di cui al libro I del Codice civile in materia di enti associativi.

Emilio Gemma Tosello
Alfredo Bauri Delella *Alfredo*
Giuseppe *Roberto*
Donatella Signetti

